



COMUNE DI SAN CLEMENTE

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/489941
<http://www.sanclemente.it>



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 di reg. del 31/03/2017	OGGETTO: <i>Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe da applicare al Tributo TARI, anno 2017, ai sensi dell'art.1 comma 641 della Legge n.147/2013.</i>
------------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 19:45, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Risultano all'appello:

	P	A		P	A
CECCHINI MIRNA	X		CASAMENTI SABRINA	X	
GUIDUCCI MARIANO	X		ROSELLI FULVIA		X
FLACCO LUCA	X		SCALA ALFONSO	X	
D'ERASMO FABIO	X		GAIA CORRADO		X
TORDI STEFANIA	X				
BONETTI MATTEO	X				
MONTERUBBIANESI DANIELA	X				
PERILLI LAURA	X				
BEDETTI MARTINA		X			

*Assenti giustificati: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio comunale sig. Flacco Luca.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Lorenzo Socci anche con funzioni di verbalizzazione.

Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Monterubbianesi, Bonetti , Scala

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Illustra la proposta l'assessore Tordi.

Al termine dell'illustrazione chiede la parola il Consigliere Casamenti il quale da lettura al proprio intervento che si allega al presente atto Sub lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

Interviene la dott.ssa Fabbri che in risposta all'intervento del Consigliere Casamenti ricorda una sentenza del Tar Calabria che afferma che se le tariffe non vengono approvate entro il 31 marzo potrebbero non essere valide. In questo caso potremmo persino avere ricorsi al Tar. Il Comune desidererebbe portarle con la salvaguardia, ma ci sono appunto sentenze contrarie. Da qui a luglio potremmo riapprovare la delibera Tari. Per porci al sicuro da entrambe le interpretazioni, meglio approvare entro il 31 Marzo. Il Comune citato dalla Casamenti dovrebbe essere Gaeta. A Gaeta non esisteva autorità d'ambito, da noi andrebbe impugnata, nel caso, la delibera Atesir, non la nostra; la delibera Atesir è stata pubblicata il 29 marzo.

Interviene il Sindaco che ricorda che il Comune sta lavorando con Hera ad un ammodernamento del centro ambiente di Casarola. Su questo si sta lavorando con i Sindaci limitrofi, si tratta di un intervento di più di 300.000 Euro; è previsto un ammortamento di 20 anni, avremo un centro ambiente ambiato, moderno, a norma.

Interviene il Consigliere Casamenti che fa presente che la delibera del 29 marzo non era pervenuta al gruppo. Afferma che non si fa così e crede che su questo tutti siano d'accordo. Per tali ragioni uscirà dall'aula.

Interviene il Consigliere Bonetti che condivide l'interpretazione fornita dalla dott.ssa Fabbri. il Comune è considerato virtuoso, pertanto avrebbe voluto un aumento delle tariffe minori.

Conclude il Sindaco il quale dichiara che se non fossimo stati così virtuosi, le tariffe sarebbero aumentate ancor di più. Dalle informazioni che ci sono state fornite risulta che fino al 2015 abbiamo sempre sottopagato i servizi. Condivide però il fatto che si tratta di metodi discutibili, ma i numeri sono quelli e alla fine ci presentano il conto.

Il Consigliere Casamenti terminato l'intervento del Sindaco esce prima della votazione alle ore 20:15. Il numero dei presenti passa a nove . Si procede alla votazione.

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti espressi per alzata di mano:

- favorevoli: n. 8
- contrari:nessuno
- astenuti: n.1 (Scala)

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di dar corso al provvedimento,
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità

con voti espressi per alzata di mano:

- favorevoli: n. 8
- contrari:nessuno
- astenuti: n.1 (Scala)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti della Segreteria Comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Area Finanziaria

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), ed in particolare il comma 641 relativo alla tassa sui rifiuti, denominata TARI;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 27/04/2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe da applicare al Tributo TARI, anno 2016, ai sensi dell'art.1 comma 641 della Legge n.147/2013."

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di San Clemente;

RIMARCATO che i soggetti passivi della TARI sono coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che già nell'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti la commisurazione della tariffe avveniva nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che le utenze presenti sul nostro territorio comunale erano già suddivise in utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l'ulteriore previsione di sottocategorie omogenee;

RILEVATO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 (trenta) categorie previste dal regolamento richiamato;

PRESO ATTO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO inoltre che con le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, è in grado di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che, per la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

RAMMENTATO che l'addizionale provinciale sarà incassata dal Comune di San Clemente, ma dovrà successivamente essere rimborsata alla Provincia di Rimini;

VERIFICATO quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n.

147/2013 che in ordine alla copertura dei costi prevede la stessa possa *“essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”*;

VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare sancita dall'art.52 del D.Lgs.n.446/1997, come confermata dall'art.1 comma 702 della L. n. 147/2013 è previsto che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (I.U.C.) ;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i relativi regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (ad oggi il 31/03/2017); i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, purché approvati entro il termine di cui sopra;

DATO atto che le poste del bilancio di previsione in corso di approvazione, relative al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed ai relativi introiti sono state costituite conformemente all'allegato Piano economico Finanziario;

VERIFICATO che la convenzione che disciplina il rapporto tra il Comune ed il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è scaduta nel mese di marzo 2012, e da allora viene svolto in regime di “prorogatio”;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*

EVIDENZIATO che il Consiglio D'Ambito ATERSIR Emilia Romagna ha approvato i Piani Finanziari per l'anno 2017 dei Comuni dei territori provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Rimini, pervenuti in data 20/03/2017, dal quale si evince che il totale del Piano Economico a carico di codesto ente è pari ad euro 564.388,34 iva esclusa, cui devono essere aggiunti i costi amministrativi di riscossione e contenzioso (denominato C.A.R.C.) di cui all'allegato A);

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99 e che lo stesso comporta un incremento a carico del Comune di San Clemente del 5,2 %;

DATO ATTO che questo incremento è dovuto prevalentemente al fatto che il gestore, dal 2015, ha deciso di allineare i PEF alla rendicontazione dei costi effettivi di trattamento e smaltimento dei rifiuti e non al costo storico, che si è rivelato del tutto inferiore al costo commerciale. Da questo adeguamento ne è derivata come conseguenza una elevata scopertura dei PEF nei comuni a minore densità abitativa, che ha comportato la necessità di adeguare gradatamente i pef ai costi effettivi. Hera SpA in particolare ha deciso di limitare questo incremento annuale ponendo un limite del 5%, anche laddove questa

percentuale veniva sforata. Si fa notare che poi Atersir ha effettuato ulteriori rettifiche sui calcoli di Hera, aggiungendo la quota associativa Atersir, la quota terremoto, la quota trasferimento al bacino di Montefeltro, il costo dei fondi incentivanti di cui alla L.R.16/2015, per arrivare ad un incremento complessivo a carico di questo Ente del 5,2%;

EVIDENZIATO che l'amministrazione del Comune di San Clemente per l'anno 2017 ha deciso di farsi carico di una quota di questo incremento, valutando la possibilità di ridurre l'importo dei costi amministrativi di riscossione e contenzioso a carico del PEF, portandoli da euro 139.829,19 del 2016 ad euro 126.709,98, con una riduzione di oltre euro 13.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio ;

DATO ATTO che grazie alle considerazioni sopra esposte, rispetto ai valori approvati per l'anno 2016, le tariffe elaborate mediante l'inserimento del PEF allegato sub lettera A) hanno subito un incremento medio complessivo del 2,9%, a fronte del 5,2 % deliberato da ATERSIR;

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

EVIDENZIATO che le tariffe del Comune di San Clemente sono articolate e calcolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R.;

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti sempre dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RILEVATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99 verranno adottati appositi coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti da soggetti che svolgono quel particolare servizio;

VISTI:

- l'allegato A) Piano Economico Finanziario TARI 2017;
- l'allegato B) Tariffe utenze domestiche e non domestiche;
- l'allegato C) Relazione di Accompagnamento al Piano Economico Finanziario;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI per l'anno 2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1) Di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare:

- l'allegato A) Piano Economico Finanziario TARI 2017;

- l'allegato B) Tariffe utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2017;
 - l'allegato C) Relazione di Accompagnamento al Piano Economico Finanziario;
- 3)** di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
 - 4)** di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
 - 5)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere;

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2017

ENTRATE				€ 744.300,00
RIMB.MIUR SCUOLE				€ 2.700,00
TOTALE				€ 747.000,00
	PEF ATERSIR- 20/03/2017	IVA COMP.10%	COSTI ENTE	TOTALE
CARC			€ 126.709,98	€ 126.709,98
CSL	€ 13.312,97	€ 14.644,27		€ 14.644,27
CRT	€ 99.121,59	€ 109.033,75		€ 109.033,75
CTS	€ 124.896,38	€ 137.386,02		€ 137.386,02
AC	€ 2.541,37	€ 2.795,51		€ 2.795,51
COSTI GESTIONE INDIRETTI	€ 239.872,31	€ 263.859,54		€ 263.859,54
CRD	€ 189.570,57	€ 208.527,63		€ 208.527,63
CTR	€ 127.175,29	€ 139.892,82		€ 139.892,82
RICAVI CONAI E MK LIBERO	-€ 60.829,84	-€ 66.912,82		-€ 66.912,82
COSTI GESTIONE DIRETTI	€ 255.916,02	€ 281.507,62	€ -	€ 281.507,62
CGG	€ 44.836,12	€ 49.319,73		€ 49.319,73
CCD	€ 3.979,72	€ 4.377,69		€ 4.377,69
COSTI COMUNI	€ 48.815,84	€ 53.697,42		€ 53.697,42
CK	€ 19.784,16	€ 21.762,58		€ 21.762,58
TOTALI	€ 564.388,33	€ 620.827,16	€ 126.709,98	€ 747.537,14
COPERTURA				99,93%

AGEVOLAZIONI	€	8.000,00	a carico ente	
--------------	---	----------	---------------	--

ALLEGATO B)

TARIFFE TARI ANNO 2017

tipo	cod. min.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
D	1	OCCUPANTE 1	0,26	83,14
D	2	OCCUPANTI 2	0,30	149,65
D	3	OCCUPANTI 3	0,34	166,28
D	4	OCCUPANTI 4	0,36	216,17
D	5	OCCUPANTI 5	0,39	241,11
D	6	OCCUPANTI 6 O PIU'	0,42	282,68
N	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,72	0,99
N	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,46	0,63
N	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,65	0,88
N	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,95	1,29
N	5	STABILIMENTI BALNEARI	0,69	0,94
N	6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,55	0,76
N	7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,77	2,41
N	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,16	1,59
N	9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,35	1,83
N	10	OSPEDALI	1,35	1,89
N	11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,64	2,23
N	12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,66	0,90

N	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,52	2,07
N	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,94	2,65
N	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,90	1,22
N	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,92	2,62
N	17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,60	2,18
N	18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,11	1,52
N	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,52	2,07
N	20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,70	0,96
N	21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,18	1,60
N	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,01	8,20
N	23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,73	9,18
N	24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	4,27	5,82
N	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,98	4,07
N	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,81	3,84
N	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,73	10,55
N	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,96	4,03
N	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,62	7,67
N	30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	2,06	2,81

Allegato C)

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI

ANNO 2017

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Con l'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad opera dell'articolo 13, si era anticipato, a far dal 1° gennaio 2012, l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, prevedendo, al successivo articolo 14, l'introduzione del tributo sui rifiuti e sui servizi (cosiddetta TARES), dal 1° gennaio 2013.

A seguito di questo intervento del legislatore, l'imposta municipale propria ha perso la qualifica di entrata "unica", assumendo la nuova sigla di IMU, non più come acronimo, ma come semplice abbreviazione del termine con cui è stata in seguito denominata. Questa imposta è stata affiancata da un altro tributo, volto a modificare il sistema fiscale municipale relativo ai rifiuti, riordinato dal 1° gennaio 2013, in ragione della soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria. Contestualmente alle predette abrogazioni, è stata prevista anche quella dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionale Ex ECA), mentre rimane applicabile il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (a carico del Ministero competente) ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, entro un valore massimo del 5% (o da altro soggetto a cui verranno attribuite analoghe funzioni in caso di abrogazione di queste).

Restava fuori dalla base imponibile del tributo provinciale, la maggiorazione disciplinata dal comma 13 dell'articolo 14 in esame, determinata nella misura di "0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni....." a totale favore dello Stato.

Con la Legge Finanziaria 2014, art.1 comma 639, a far data dall'01/01/2014 il prelievo precedentemente denominato TARES è stato sostituito dalla TARI, la quale è assimilabile quasi integralmente al tributo TARES, salvo per il fatto che non viene riproposta la maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro di competenza statale e per il fatto che viene affiancata da un nuovo tributo, denominato TASI, a copertura dei servizi indivisibili.

Con l'entrata in vigore della TARI, così come per la TARES, sono stati soppressi tutti i precedenti regimi di prelievo (TIA, TARSU e TARES).

La finalità del novellato tributo sui rifiuti e sui servizi è sempre la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento. In particolare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento riguarda sia la gestione dei rifiuti solidi urbani, sia quella dei rifiuti assimilati, nell'intento di accorpate in un'unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti da parte di tutti i Comuni del territorio nazionale.

Per esaminare le modalità di determinazione della TARI occorre fare riferimento alle componenti di costo individuate dalla norma richiamata:

1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
2. l'altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
3. è prevista inoltre la copertura dei costi indicati all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Il legislatore statuisce che il Comune è il soggetto attivo, specificando poi che oggetto del tributo è l'immobile la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale.

Il soggetto passivo del nuovo tributo, analogamente alle precedenti disposizioni in materia, è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il legislatore ha sottolineato un importante elemento che può aiutare gli enti locali nell'attività di accertamento. Come già sancito dall'articolo 63 del D. Lgs. 507/1993, viene confermato il vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano o detengono in comune i locali o le aree imponibili. Questa previsione tenta di agevolare i Comuni nelle ipotesi di omessa denuncia di variazione, soprattutto quando si verifica il decesso dell'intestatario della bolletta relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Da rilevare poi che, per le ipotesi di utilizzo temporaneo dell'immobile (art.1 comma 643), con durata non superiore a sei mesi, nello stesso anno solare, il soggetto passivo del tributo è individuato nel possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso: per capire chi sia il soggetto obbligato al pagamento occorre pertanto verificare chi abbia il possesso e non la proprietà dei locali e delle aree scoperte tassabili, ad esclusione della sola ipotesi in cui si sia in presenza di occupazione o di detenzione temporanea dei locali e/o delle aree.

Per quanto concerne la misura della tariffa, il riferimento è l'anno solare (art.1 comma 650), a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il comma 664 dispone inoltre che l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.

Per la determinazione del tributo, occorre poi fare riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta. Gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa, dovevano trovare la propria disciplina in un apposito regolamento, da approvarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Poiché ciò non è avvenuto, il legislatore ha statuito che si applicheranno le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento attuativo del Decreto Ronchi), recante le norme per la rielaborazione del metodo normalizzato, da adottare per la determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

L'aspetto più saliente che caratterizza la modalità per addivenire all'ammontare del tributo dovuto, è forse il parametro stabilito per individuare la superficie tassabile. Ai sensi della previgente normativa, la superficie costituiva l'unico parametro, oltre alla misura della tariffa, per il calcolo del *quantum* dovuto dall'utente in applicazione alla TARSU, ma tale parametro rappresentava un elemento rilevante, seppur mitigato da altri criteri, anche nella determinazione della TIA1 e TIA2. Ora, le critiche mosse da più parti, in ordine alle disposizioni relative all'individuazione della superficie imponibile, hanno indotto il legislatore ad intervenire su più fronti, sia in termini di presupposto oggettivo, sia in merito alla modalità di calcolo della superficie stessa. Si segnala infatti che rispetto alla previsione iniziale non sono sottoposte le aree esterne delle attività economiche, se non limitatamente a quelle operative, riprendendo così quanto già normato ai fini TARSU. In merito alla determinazione della superficie da assoggettare al nuovo tributo, si è approdati ad una soluzione transitoria, attraverso la formulazione dell'art.1 comma 645 della Finanziaria 2014. Nel dettaglio questo dispone: *"Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati..."* Pertanto verranno utilizzati gli archivi in possesso dell'ufficio TARES, in attesa dell'allineamento delle banche dati catastali, così come indicato al successivo comma 647 che prevede: *" Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate (Ex Agenzia del Territorio) per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari*

all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'[articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#)".

Si segnala poi che restano escluse dalla tassazione le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per quanto concerne la possibilità di fissare delle riduzioni tariffarie, nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, va rammentato che i Comuni, in applicazione alla potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono introdurre specifiche riduzioni tariffarie, per le fattispecie che conferiscono un minor rifiuto. Le casistiche elencate dall'articolo 1 comma 659, ripropongono, in linea di massima, quanto già in precedenza disciplinato in ambito TARES. In particolare le agevolazioni e la misura delle riduzioni previste nel regolamento che disciplina il nuovo tributo sui rifiuti, sono state concordate a livello provinciale, nell'intento, dove possibile, di uniformare le disposizioni regolamentari per agevolare gli adempimenti dei contribuenti. Così sono state condivise le scadenze di pagamento ed il numero delle rate a regime (dal 2014), nonché il termine entro il quale occorre presentare la denuncia.

Si rammenta che è espressamente assegnato al Consiglio comunale il compito di deliberare le tariffe relative alla TARI, oltre alla competenza di approvare il regolamento per la disciplina dello stesso. In particolare il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare, in primis, il piano economico finanziario approvato dall'autorità competente che, nel caso della Regione Emilia-Romagna, è identificato con ATERSIR e, contestualmente definisce la misura delle tariffe da applicare che, naturalmente, devono essere generate in conformità con il predetto piano finanziario. L'attribuzione al Consiglio Comunale della competenza ad approvare le tariffe, di fatto, diverge dal dettato dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, alla lettera f) indica, fra i compiti dell'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo l' "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tuttavia il legislatore, già in occasione delle medesime disposizioni in materia di IMU, aveva introdotto un'analogha previsione: il Consiglio Comunale non solo deve approvare il regolamento per l'adozione dell'IMU, ma è competente anche a deliberare le aliquote da applicare.

Al fine di esaminare le modalità di determinazione della misura della tariffa, come sottolineato in precedenza, occorre fare riferimento al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Obiettivo dell'impianto tariffario è la realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell'intento di determinare la loro misura con riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti, per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta. Il richiamato D.P.R. n. 158/1999 detta gli precisi criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa, almeno in via transitoria. L'elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme specifiche, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato.

Nell'individuare i costi da coprire, le componenti di costo stabilite dalla norma introdotta recentemente sono:

1. una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
2. un'altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
3. è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile e in costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

In particolare i costi sono così suddivisi:

TOTALE COSTI FISSI= CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK

ovvero

TOTALE COSTI FISSI= Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso +Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale.

TOTALE COSTI VARIABILI= CRT + CTS + CRD + CTR

ovvero

TOT CV= Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta

Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti gli specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

I predetti coefficienti sono distinti sulla base della popolazione residente: Comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti; ognuna delle due categorie è poi ulteriormente suddivisa in riferimento all'area geografica di appartenenza: Nord, Centro e Sud. Come accennato le tariffe hanno natura binomia perché composte da una quota fissa e da una quota variabile. Nel dettaglio i costi fissi, riguardano la gestione del servizio nella sua parte indivisibile mentre i costi variabili sono tipici della parte del servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento, direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto e conferito.

Per giungere alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche il decreto regolamentare in parola fissa, per le utenze domestiche, appositi coefficienti di adattamento Ka, necessari per la determinazione della quota fissa, e dei coefficienti di adattamento Kb, per la quantificazione della quota variabile. Analogamente per le utenze non domestiche sono attribuiti dei coefficienti Kc, che misurano la potenzialità di produrre rifiuto utile per il calcolo della quota fissa, e dei coefficienti Kd in grado di determinare la quota variabile.

Le due macrocategorie di utenza sono ulteriormente suddivise: le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l'ultima categoria include, in via residuale, i nuclei con sei o più componenti. Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto il Comune di San Clemente farà riferimento alle 30 (trenta) categorie non domestiche. Attraverso l'applicazione di specifici algoritmi, unitamente ai predetti coefficienti, da scegliere all'interno di un intervallo, fra un minimo ed un massimo, sarà possibile pervenire alla determinazione delle tariffe da applicare. Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. n. 158/99.

Per giungere alla determinazione del tributo dovuto da ogni contribuente, le tariffe calcolate con le modalità sopra descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per le utenze domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento solamente la superficie imponibile.

Oltre alle tariffe determinate secondo le procedure illustrate, il contribuente è chiamato a versare una quota per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'[articolo 19](#) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura massima del 5% del tributo, che sarà introitata dall'ente e riversata alla Provincia.

La Legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015 ha prorogato agli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (Tari) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato). E' inoltre differito al 2018 (rispetto al 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Un ulteriore accento va posto sulle modalità di pagamento a disposizione del contribuente. In conformità con le disposizioni in ambito IMU, il legislatore ha previsto che, limitando espressamente la potestà regolamentare attribuita ai Comuni, i pagamenti possano avvenire tramite modello di delega F24 o F24 semplificato .

Il Comune di San Clemente, come lo scorso anno, provvederà ad inviare F24 precompilati direttamente ai contribuenti, con le seguenti scadenze: 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre.

San Clemente, li 27/03/2017

La responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi

Fabbri d.ssa Debora

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:

Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe da applicare al Tributo TARI, anno 2017, ai sensi dell'art.1 comma 641 della Legge n.147/2013

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000.

San Clemente, 27/03/2017

Il Responsabile del servizio

D.ssa Debora Fabbri

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio economico - finanziario:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000.

NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Clemente, 27/03/2017

Il Responsabile

Area Economico- finanziaria

(Dott.ssa Debora Fabbri)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Flacco Luca

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

Lorenzo Socci

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio e visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(Dott. Lorenzo Socci)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267).

San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(Dott. Lorenzo Socci)
